

Rileggendo i classici del lavoro/38

## Avventurarsi oltre le colonne d'Ercole del diritto del lavoro, dove cresce «la possibilità di salvezza». Rileggendo G. Vardaro, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*

(in *PD*, 1986, n. 1, pp. 75-140)

di Francesco Alifano

Tra i molti contributi elaborati dai giuristi del lavoro sin dagli esordi della Terza rivoluzione industriale per leggere le trasformazioni tecnologiche che, a partire dagli anni Settanta del Novecento, hanno interessato i processi produttivi, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro* di Gaetano Vardaro è senza dubbio, per l'originalità e la complessità della proposta dell'Autore, tra i più affascinanti.

Il saggio, pubblicato nel 1986, mira ad analizzare il rapporto tra **diritto del lavoro** e **sviluppo tecnologico** alla luce dell'introduzione delle **nuove tecnologie**, soprattutto informatiche. Il presupposto da cui muove l'analisi è l'insoddisfazione dell'Autore rispetto alle ricostruzioni avanzate dalla letteratura sul tema, che considerano, sulla base di una rappresentazione della tecnica quale semplice strumento per la soddisfazione di bisogni umani, il «sistema del diritto del lavoro (...) come un'entità concettualmente separata (o separabile) da quella di "tecnica"» (p. 77). Vardaro, invece, sostiene che l'**intreccio fra tecnica e sistema del diritto del lavoro vada ben oltre il piano causale-esterno** a cui è stato relegato, con la conseguenza che, per comprendere l'impatto delle nuove tecnologie sul diritto del lavoro, è preliminarmente necessario il riesame critico della nozione di tecnica.

In proposito, Vardaro, recuperando le ricostruzioni dei socialisti della cattedra (Sombart e Brentano), considera che proprio la rappresentazione strumentale della tecnica era servita a far sì che si affermasse la conce-

zione di imprenditorialità come *Beruf*, ossia «non solo come **“professione”** ma anche come **“vocazione”**» la cui «essenza sta proprio nella peculiarità della relazione intrattenuta dall'imprenditore, da un lato, con la **tecnica** (...) e, dall'altro, con l'**attività lavorativa** prestata dai lavoratori impiegati nel processo produttivo, che solo da esso imprenditore può e deve essere organizzata» (p. 80). Da questo punto di vista, la tecnica solo nei confronti dell'imprenditore si configura effettivamente come mezzo per il conseguimento di scopi liberamente posti. Da ciò deriva che la nozione unitaria di lavoro si divarica «in due fondamentali tronchi: da un lato, la nozione di lavoro come *Beruf*; dall'altro, quella di lavoro come **operari dipendente**, le quali, in definitiva, ripongono il proprio fondamentale **elemento distintivo proprio nella diversità del rapporto intrattenuto con la tecnica**» (p. 81), poiché, mentre l'imprenditore ha il **dominio sulla tecnica**, la dipendenza del lavoratore si fonda sulla **subordinazione**, prima ancora che rispetto al risultato produttivo o alla proprietà dei mezzi di produzione, proprio rispetto alla tecnica. Il lavoro dipendente, infatti, deve mantenere un nesso di strumentalità (finale) rispetto al risultato produttivo che l'imprenditore intende conseguire e un analogo nesso di strumentalità (mediato) nei confronti dei mezzi tecnici predisposti a tal fine, dal momento che il lavoratore, per manovrare gli strumenti tecnici, deve necessariamente adeguare la propria attività lavorativa alle caratteristiche tecniche di tali strumenti.

Ricostruito nei termini strumentali il rapporto tra lavoro e tecnica, Vardaro osserva come il diritto del lavoro sia nato per offrire all'imprenditore, attraverso la regolamentazione giuridica dell'operai dipendente, «gli strumenti legali della **razionalizzazione del "fattore-lavoro"**», configurandosi contemporaneamente come «strumento di razionalizzazione giuridica dell'economia e di razionalizzazione economica del diritto» (p. 85). Riprendendo gli studi di Sombart, infatti, Vardaro colloca la nascita del diritto del lavoro nell'affermazione del sistema delle accomandite industriali, in cui gli accomandatari (in principio artigiani ricchi) anticipavano materie prime, capitali e strumenti di lavoro, iniziando a rivestire un diverso rapporto con la tecnica rispetto agli accomandanti (artigiani poveri), i quali, con la trasformazione del contratto da fattispecie associativa a fattispecie commutativa, sarebbero poi diventati lavoratori subordinati. In questo passaggio, che vede la progressiva perdita dei connotati tecnico-professionali della prestazione di lavoro, si consuma per questi soggetti la perdita di un rapporto con la tecnica, che determina «sia la "**alienabilità**" della prestazione lavorativa, astrattamente considerata, sia la sua "**disgiungibilità**" dalla persona fisica del lavoratore che concretamente la pone in essere» (p. 89): è su questa base, dunque, che Vardaro rintraccia la trasformazione del lavoro in fattore della produzione e la sua assunzione ad **oggetto di un contratto di scambio**. Da ciò deriverebbe non solo la modifica del rapporto precedentemente intrattenuto dal lavoratore con la tecnica, ma anche di quello stabilito con il **tempo di lavoro**.

Secondo Vardaro, infatti, l'atteggiamento imprenditoriale di dominio della tecnica si estende inevitabilmente a tutto il tempo della produzione, con la conseguenza che, per il lavoratore, anche i tempi, oltre che i modi, della produzione sono **eterodeterminati**, sia con riferimento alla durata complessiva del rapporto di lavoro sia con riferimento alla durata frazionata delle prestazioni lavorative ricomprese nelle singole sequenze temporali in cui il processo produttivo è razionalmente organizzato dall'imprenditore. Per l'Autore, solo a questa condizione la prestazione lavorativa può effettivamente essere **misurabile** e, quindi, costituire **oggetto di scambio**, mantenendo al contempo il **nesso di strumentalità rispetto ai fini unilateralmente stabiliti dall'imprenditore**, che può continuamente modificarne il contenuto, dovendosi limitare solo a conservarne la durata, che diviene il limite massimo di esigibilità della prestazione di lavoro posto a tutela dell'interesse creditorio dell'imprenditore ad una più razionale organizzazione produttiva della prestazione di lavoro e dell'interesse debitorio del lavoratore a vedere limitato il potere organizzativo dell'imprenditore al solo tempo di lavoro. Afferma efficacemente Varda-

ro che: «rispetto all'attività produttiva, l'affermazione di una nozione del tempo come "durata" assomma (...) in sé due funzioni, fra loro diverse, ancorché funzionalmente collegate: una **funzione di determinazione** (giuridica ed economica) **della prestazione lavorativa**, ed una **funzione di "controllo" sull'adempimento di quest'ultima** (...). E siccome in entrambe le ipotesi, la misurazione del tempo viene realizzata attraverso uno strumento tecnico "neutro" (**l'orologio**), quest'ultimo viene configurato come misura di tutela tanto dell'interesse del datore di lavoro, quanto di quello del lavoratore» (pp. 91-92). Con il contratto di lavoro, quindi, il lavoratore cede ad altri non solo una specifica prestazione, ma, proprio perché quest'ultima è connotata dalla strumentalità agli interessi imprenditoriali, anche la gestione del proprio **tempo di lavoro**, ossia di una parte della propria vita, intesa come esistenza temporalmente limitata. In questo senso, Vardaro osserva che «il lavoratore subordinato implicitamente (...) offre **la sua stessa esistenza** come oggetto di scambio» (p. 92).

L'importanza del tempo di lavoro, in ogni caso, non si evince solo in rapporto allo scambio tra prestazione e retribuzione, ma investe l'intera prestazione di lavoro, che, «senza la determinazione temporale, sarebbe indeterminata (ed indeterminabile) e, perciò, giuridicamente impossibile» (p. 94). Il tempo, dunque, fin dall'introduzione dell'orologio (e quindi dell'orario di lavoro) svolge la funzione di **determinare l'intero lavoro industriale**. In questo contesto, infatti, **l'orario di lavoro è un pilastro della razionalità del processo produttivo**, poiché limita nel tempo i poteri organizzativi dell'imprenditore sul lavoratore come la fabbrica li limita nello spazio, implicando, però, «la definitiva degradazione del tempo di lavoro a semplice presenza fisica del lavoratore» (p. 95). Tale fenomeno, inoltre, rilevarebbe in relazione all'**intera esistenza del lavoratore** che, così come vede degradato il tempo di lavoro a semplice presenza, vede anche il restante tempo della propria esistenza (quello non dedicato al lavoro) degradato a **tempo libero**, cioè ad una semplice successione di pause lavorative più o meno lunghe fra una prestazione e l'altra.

Questa ricostruzione del rapporto tra diritto del lavoro e tecnica, che l'Autore sostiene già presente *in nuce* nella dottrina dei socialisti della cattedra, è stata, per diversi motivi, manipolata dai giuristi weimariani (Lotmar e Sinzheimer), che hanno trasposto in una chiave sistematico-strutturale ciò che gli economisti avevano formulato in una prospettiva teleologico-funzionale, influenzando tutta la letteratura giuridica successiva. Se infatti gli economisti si concentrarono sulla dicotomia tra **lavoro intellettuale** e **lavoro ma-**

**nuale**, collocando «lo spartiacque su un **piano “interno”** all’organizzazione del lavoro (della diversità della posizione assunta nei due tipi contrattuali dal lavoratore rispetto alla tecnica)», i giuristi si attardarono sulla divisione tra **lavoro autonomo** e **lavoro subordinato**, collocando lo stesso spartiacque «su un **piano “esterno”**: della diversità dell’oggetto dei due contratti» (p. 98), con la conseguenza di relegare il fondamentale profilo tecnico ad una rilevanza incidentale.

Questa distanza tra le due prospettive è evidente in materia di **professionalità**, che i giuristi considerano assolutamente secondaria. La professionalità, invece, svolge per Vardaro una fondamentale funzione di razionalizzazione: con la nascita del taylorismo e l’avvento della Seconda rivoluzione industriale, infatti, il fattore lavoro deve essere impiegato in forme differenziate, pur conservando l’imprenditore consistenti margini di libertà decisionale nell’individuazione delle prestazioni lavorative che il lavoratore deve porre in essere. Il riconoscimento della professionalità del lavoratore subordinato, perciò, può contribuire all’organizzazione del processo produttivo, ma non può modificare il nesso di strumentalità che lega la prestazione di lavoro alle esigenze imprenditoriali. La professionalità rimane quindi sinonimo di dominio della tecnica, ma, nel caso del lavoratore “professionalizzato”, tale dominio appare **mediato**, perché egli è comunque tenuto al rispetto delle finalità ultime del processo produttivo determinate dall’imprenditore. Di tutto ciò, per Vardaro, non tengono conto i giuristi del lavoro, per i quali la professionalità è idonea soltanto, da un lato, a specificare, attraverso il riferimento a qualifiche e mansioni, l’oggetto della prestazione lavorativa e, dall’altro lato, a graduare, attraverso il riferimento alla categoria professionale, l’intensità del vincolo di subordinazione che lega il lavoratore dipendente al datore di lavoro e l’ammontare corrispondente della retribuzione, risultando quindi rilevante soltanto sul piano **quantitativo**.

Come la professionalità, anche il **tempo**, per i giuristi del lavoro, mantiene una rilevanza sul solo piano **quantitativo**. Da questa impostazione, deriva per Vardaro l’incapacità per la dottrina giuridica di esplicitare l’intreccio esistente fra tempo e subordinazione, configurando l’orario di lavoro come puro e semplice strumento di determinazione della retribuzione. Questa impostazione ha reso inevitabile, ad esempio, che l’esclusione dall’obbligo di osservare l’orario di alcune categorie di lavoratori subordinati apparisse una circostanza priva di rilievo ai fini della diversificazione del rapporto di lavoro di questi lavoratori. Una simile rilevanza meramente quantitativa del tempo di lavoro, inoltre, non è stata messa in discussione nemmeno dalle istanze di riduzione dell’orario, che, muovendosi

lungo la stessa direzione esclusivamente quantitativa, una volta accolte, contribuirono a causare una crescita dell’**intensità del lavoro** e della **dipendenza tecnica**.

Per Vardaro, quindi, il dibattito sulle nuove tecnologie permette di evidenziare, con riferimento ai problemi legati al rapporto tra tecnica e diritto del lavoro, «crepe e fratture che parevano definitivamente saldate e che, invece, erano state appiccicate alla meno peggio» (p. 107). In particolare, dall’esplicitazione delle «**irrisoltezze originarie del diritto del lavoro**» determinata dallo sviluppo tecnologico, Vardaro trae la conferma della tesi secondo cui il rapporto fra diritto del lavoro e tecnica non potrebbe porsi sul solo piano causale-esterno, sussistendo invece un «intreccio inscindibile che fin dalle sue origini tiene il diritto del lavoro legato alla nozione “modernamente strumentale” di tecnica» (pp. 111-112).

L’Autore, in ogni caso, non intende sostenere che il diritto del lavoro sia rimasto immutato dalle sue origini alla metà degli anni Ottanta del Novecento. Al contrario, Vardaro osserva che, a causa della progressiva estensione dell’oggetto di indagine del diritto del lavoro – che, da disciplina del solo rapporto di lavoro già costituito, è divenuta disciplina anche del rapporto non ancora costituito o già concluso –, si è affermata una scissione tra le due funzioni del diritto del lavoro che in precedenza apparivano inscindibilmente collegate, ossia quella **garantistica** (evidente soprattutto nella disciplina relativa alla costituzione e, soprattutto, all’estinzione del rapporto) e quella **razionalizzatrice** (propria del diritto del lavoro “gestionale”). Per Vardaro, però, con riferimento alle nuove tecnologie, non è tanto, la rigidità del sistema di garanzie a porre ostacoli all’attuazione del proposito razionalizzatore, quanto il fatto che l’allora attuale disciplina del rapporto di lavoro sembra presupporre un’ipotesi di razionalizzazione non più adeguata alle novità implicite nel mutamento tecnologico.

In proposito, alcune novità riguardano il **tempo di lavoro**. In primo luogo, infatti, si assiste alla moltiplicazione e alla tendenziale diversificazione delle **funzioni del tempo nel rapporto di lavoro**, poiché dalla **funzione “strumentale”** (cioè di mezzo idoneo a misurare la durata del rapporto e della prestazione lavorativa ed il corrispettivo retributivo) va sempre più distinguendosi la **funzione di “controllo” dell’attività lavorativa**, essendo il tempo, grazie all’uso delle macchine e degli strumenti di lavoro, divenuto idoneo a realizzare un controllo continuo ed istantaneo dell’attività lavorativa. Allo stesso tempo, la durata della prestazione tende ad essere sempre più indipendente dall’**intensità** del lavoro prestato, con la conseguenza che, mentre in al-

cuni contesti, dove il lavoro è stato pressoché integralmente automatizzato, l'attività lavorativa tende a risolversi in una funzione di mera sorveglianza di un processo produttivo più o meno robotizzato, in altri, in cui la macchina non ha integralmente sostituito il lavoro umano, si è verificata un'accelerazione dei ritmi produttivi, che ha comportato una riduzione, in termini quantitativi, del lavoro, ma un'intensificazione qualitativa dello stesso. Infine, si assiste anche ad un progressivo **tramonto della funzione del tempo quale parametro per la determinazione della retribuzione**, favorito dalla diffusione di **nuove forme di cottimo** che ricollegano la pretesa creditoria non tanto ad una predeterminata durata della prestazione, ma al raggiungimento di un risultato produttivo.

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda la **professionalità** si registrano importanti novità, poiché le nuove tecnologie hanno acuito la frattura fra lavoratori professionalizzati, capaci di dominare l'accresciuta complessità tecnica del processo produttivo, e lavoratori tecnicamente dipendenti, costretti ad accentuare la dipendenza tecnico-professionale del proprio lavoro. Le nuove tecnologie ripropongono però questa frattura in termini nuovi, non più semplicemente corrispondenti a quelli della dicotomia tra imprenditorialità e dipendenza (che aveva giustificato l'affermazione del binomio autonomia-subordinazione), poiché, se in precedenza il dominio della tecnica da parte del lavoratore era sempre mediato rispetto alle finalità dell'imprenditore, Vardaro osserva una diversità rispetto al passato, nel senso che, da un lato, le nuove professionalità formalmente subordinate tendono ad invadere la stessa area delle finalità del processo produttivo e, dall'altro, il dominio della tecnica non è più esclusivamente proprio dell'imprenditore. Da questo punto di vista, quindi, risulta modificata la stessa **funzione dell'imprenditorialità**, che «finisce con l'assumere un carattere di dominazione solo "**virtuale**" della tecnica, mentre il dominio "**attuale**" di quest'ultima si va piuttosto concentrando nelle mani di chi, pur essendo giuridicamente un semplice lavoratore subordinato dell'imprenditore, effettivamente detiene le informazioni relative al funzionamento del meccanismo tecnologico autoregolato» (pp. 116-117). In questa prospettiva, quindi, Vardaro afferma l'**inattualità della dicotomia autonomia-subordinazione**, poiché, da un lato, l'atteggiamento di dominio della tecnica si è esteso a categorie medio-alte di lavoratori che giuridicamente restano subordinati, e, dall'altro, l'opposto atteggiamento di dipendenza dalla tecnica ha investito anche segmenti dell'area dell'imprenditorialità.

L'introduzione delle nuove tecnologie, quindi, pur costituendo la continuazione della strategia della raziona-

lizzazione contemporanea alla nascita stessa del diritto del lavoro, mette in discussione alcuni di quelli che sembravano essere i fondamenti della materia. In questo senso, Vardaro osserva che lo sviluppo tecnologico ha segnato il definitivo superamento della visione ottimistico-strumentale della tecnica quale mezzo per il soddisfacimento di bisogni umani elaborata dai socialisti accademici, e, richiamando la visione pessimistico-esistenziale di Heidegger, registra che, «da un lato è caduta la aprioristica fiducia nella visione "lineare" di progresso come processo di avanzamento umano continuo ed infinito (...); dall'altro lato, e conseguentemente, è caduta l'illusione dominatoria che aveva presieduto alla configurazione c.d. comune della tecnica, intesa come strumento neutro, utilizzabile dall'uomo per il soddisfacimento di qualunque bisogno» (pp. 118-119). Nel processo tecnico moderno, quindi, sono "impiegati" e dominati dalla tecnica tanto il lavoratore dipendente, ridotto a fattore della produzione, quanto l'imprenditore. Per l'Autore, però, resta fermo il **diverso atteggiamento assunto di fronte alla tecnica**: «da un lato sta chi concepisce il proprio lavoro come "professione" ed è perciò convinto di poter "dominare" e "controllare" lo sviluppo tecnologico, i cui risultati egli solo sa e può applicare al processo produttivo; dall'altro lato sta, invece, chi, sentendo il proprio lavoro dominato interamente dalla tecnica, non solo si accorge di essere solo uno "strumento" di quest'ultima, ma ne percepisce altresì l'essenza più profonda e tutto il senso di "estraneazione", in essa implicita», con la novità che, «così come l'atteggiamento *beruflich* non può essere più considerato sinonimo di **imprenditorialità** (...), analogamente l'atteggiamento di dipendenza tecnica non coincide più necessariamente ed esclusivamente con la **condizione operaia**» (p. 120).

Questa circostanza ha per Vardaro immediate ricadute sul diritto del lavoro, soprattutto «con riferimento all'individuazione dell'**oggetto stesso del contratto di lavoro subordinato**» (p. 121). Per l'Autore, infatti, l'**essenza della subordinazione** continua a risiedere nell'elemento dell'**alienazione**, ma con un maggiore rilievo delle **implicazioni soggettivistiche-esistenziali** (legate, cioè, all'estraneazione del lavoratore rispetto alla stessa propria esistenza) rispetto a quelle **oggettivo-tecniche** (ossia all'estraneazione rispetto all'organizzazione tecnica del processo produttivo). Se fino alla Terza rivoluzione industriale, infatti, l'alienazione di tipo tecnico aveva trovato un immediato riscontro sul piano dell'alienazione di tipo esistenziale, per Vardaro le nuove tecnologie non solo tendono a realizzare una divaricazione fra durata oggettiva e durata soggettiva della prestazione lavorativa, ma comportano una più radicale divaricazione fra subordinazione tecnica e subordinazione esistenziale (come è

evidente nel caso del lavoratore professionalizzato che «deve piegarsi alla logica della macchina, che solo così egli potrà dominare», p. 123).

In questo contesto, Vardaro sostiene la necessità di una **valorizzazione del profilo soggettivo del diritto del lavoro** che parta innanzitutto dalla «**considerazione intrecciata della subordinazione tecnica e di quella esistenziale**, tenendo, così, contemporaneamente conto non solo della durata (e dell'intensità) del lavoro prestato, ma anche delle ripercussioni che quest'ultimo determina sull'**esistenza del lavoratore**» (p. 123). In tal senso, quindi, l'Autore auspica un **ridimensionamento della funzione del tempo come strumento di determinazione della prestazione lavorativa**, che può essere individuata anche mediante altri strumenti, come la **professionalità** o il **raggiungimento di uno standard produttivo giornaliero**. Da ciò non deriverebbe solo un'inevitabile revisione dei criteri di determinazione della retribuzione, ma anche, e soprattutto, «una più complessiva ridefinizione di una "**politica del tempo**" (non solo di lavoro), idonea non solo ad assegnare alle diverse modulazioni temporali del rapporto di lavoro e alle diverse posizioni in cui il lavoratore subordinato si pone rispetto alla tecnica, rilevanza non solo quantitativa (in termini di diversificazione dei trattamenti retributivi), ma anche qualitativa (in termini di diversificazione del regime giuridico applicabile), ma anche a tener conto dei **termini nuovi in cui la subordinazione tecnica si pone rispetto a quella esistenziale**» (p. 124). Allo stesso tempo, nella medesima ottica di valorizzazione del profilo soggettivo del diritto del lavoro, l'Autore sostiene una **rivalutazione dell'autonomia individuale** dei soggetti del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore subordinato non è più (o almeno non sempre) identificabile come contraente debole, con la conseguenza che, se ritenuto dal legislatore e dalle parti collettive esclusivamente come "oggetto di protezione", potrebbe veder aumentata la propria subordinazione (tecnica ed esistenziale). Tale problema si pone soprattutto nell'area del lavoro tecnicamente dominato, dove l'integrazione del contratto individuale da parte della legge e del contratto collettivo, se condotta esclusivamente nei termini imperativo-sostitutori, potrebbe apparire al lavoratore solo uno strumento di soppressione di ogni residuo margine di libertà individuale. Infine, Vardaro suggerisce la «messa in discussione di quell'atteggiamento ricostruttivo che ha fino ad oggi portato a riguardare il rapporto di lavoro esclusivamente attraverso i tradizionali occhiali "bilaterali" delle relazioni (individuali e/o collettive) di lavoro. Accanto ad essi cominciano, ormai, ad imporsi **prospettive d'indagine "unilaterali"**: tendenti, insomma, ad esaminare il rapporto fra uomo, lavoro e tecnica indipendentemente dalla circostanza che

l'attività lavorativa venga o meno "impiegata" da altri ai fini della produzione» (p. 125). Da questo punto di vista, Vardaro sostiene che «**il diritto del lavoro dovrà avventurarsi oltre le "colonne d'Ercole"** fin qui assegnategli, confrontandosi ed analizzando attività lavorative di tipo squisitamente imprenditoriale, senza lasciarsi intimorire da quest'ultima qualificazione (fin qui estranea alla prospettiva e ai principi del diritto del lavoro). Ma ciò significa, pure, che lo studio del rapporto fra uomo, lavoro e tecnica non potrà esaurirsi entro i confini spaziali o anche solo temporali dell'attività lavorativa: l'estraneazione del lavoratore rinvia a quella del consumatore e questa a quella dell'inquilino, in un circuito delle estraneità e delle subordinazioni dell'uomo moderno» (p. 126).

Per Vardaro, in ogni caso, il primo immediato ripensamento critico da avviare è relativo all'aprioristica convinzione che la nozione comune di tecnica, su cui si è in gran parte costruito il sistema del diritto del lavoro, sia l'unica definizione possibile. Sul punto, l'Autore ritiene che il diritto del lavoro sia al bivio tra la scelta di «**proseguire e rilanciare la funzione razionalizzatrice** assegnata a questo ramo del diritto fin dalle sue origini, facendone di nuovo un ramo del diritto d'impresa» oppure quella di «**redistribuire più equamente il complesso di tutele e garanzie**, da esso predisposte» (p. 128). Per imboccare la seconda strada non basta però «recuperare la prospettiva razionalizzatrice e limitarsi a rovesciarne semplicemente la funzione (giuridica e politica), come si illusero di poter fare i giuristi tedeschi legati alla socialdemocrazia weimariana», ma occorre «interrogarsi e ripensare criticamente, arrivando a mettere in discussione costruzioni e dogmi tralaticciamente conservati» (p. 128). Soltanto compiendo questo tanto radicale quanto necessario passo, il diritto del lavoro può essere capace di affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie, perché, come Vardaro ricorda con il suggestivo verso di Friedrich Hölderlin che chiude il saggio, «solo dove cresce il pericolo, cresce anche la possibilità di salvezza» (p. 128).

**Francesco Alifano**

Assegnista di ricerca in diritto del lavoro  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 @FrancescoAlifano